

STUDIO
BISCOZZI NOBILI
legale - tributario

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

OPPORTUNITÀ E ASPETTI CRITICI DEL NUOVO DECRETO SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Milano, 20 ottobre 2015

Indice


Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

- Art. 1: Ruling internazionale
- Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti
- Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti "black list"
- Art. 4: Interessi passivi
- Art. 5: Costi "black list" e valore normale
- Art. 6: Consolidato nazionale
- Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
- Art. 8: CFC
- Art. 9: Spese di rappresentanza

Indice segue...

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015


- Art. 10: Lista Paesi "white list" e "black list"
- Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero
- Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia
- Art. 13: Perdite su crediti
- Art. 14: Branch exemption
- Art. 15: Credito per le imposte estere
- Art. 16: Regime speciale per i lavoratori rimpatriati



Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Obiettivi (vedi relazione illustrativa):

- Creare un contesto di maggiore certezza
- Ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi per le imprese
- Adeguare la normativa interna alle pronunce della Corte di Giustizia
- Eliminare distorsioni



Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 1: Ruling internazionale

Oggetto:

- Valore normale (TP; costi "black list"; trasferimento della residenza)
- Attribuzione di utili/perdite alle stabili organizzazioni
- Esistenza/non esistenza di una stabile organizzazione
- Dividendi/interessi/royalties/altri redditi a/da soggetti non residenti

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 2: Interpello sui nuovi investimenti

- Investimenti in Italia di ammontare non inferiore a 30 ML di Euro con ricadute occupazionali durature e significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento
- Deve essere presentato un piano di investimento
- Riguarda tutti i profili di fiscalità diretta e indiretta. Ad esempio: dubbi interpretativi; abuso/elusione; consolidato nazionale/mondiale; CFC; PEX; trattamento dell'operazione ai fini IVA; esistenza o meno di un'azienda

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti "black list"


Principio generale (prima e dopo): i dividendi provenienti, anche indirettamente, da Paesi "black list" sono assoggettati a tassazione per l'intero importo. Novità:

- In caso di partecipazione indiretta, il socio residente deve essere titolare – anche indirettamente – di una partecipazione di controllo in una società intermedia non "black list" che percepisce dividendi da società (anche non controllate) "black list" (N.B.: la norma si applica solo se la partecipazione nella società intermedia è di controllo e quindi il socio residente è in grado di conoscere la provenienza dei dividendi "black list" (vedi grafico)


Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

La norma si applica

Residente




Società intermedia




Società «black list»

La norma non si applica

Residente



Società intermedia




Società «black list»

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 3: Dividendi provenienti da soggetti "black list" (segue...)

- Se la disciplina CFC non risulta applicabile perché viene soddisfatta la prima esimente di cui all'art. 167, comma 5, lettera a), TUIR (attività commerciale) i dividendi provenienti dalla CFC sono tassati in capo al soggetto residente, ma viene concesso un credito per le imposte pagate all'estero dalla CFC (in pratica, con gli stessi effetti che derivano dall'applicazione del regime CFC)
- Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto



Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015


Art. 6: Consolidato nazionale

- E' possibile l'opzione per la tassazione consolidata da parte di società sorelle residenti in Italia, controllate da società UE o SEE con effettivo scambio di informazioni (prima della modifica normativa l'opzione era possibile solo se la società UE o SEE aveva una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio erano ricomprese le società residenti in Italia) (vedi grafico)


Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 6: Consolidato nazionale (segue..)


Prima



Dopo



- Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto



Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015

Art. 7: Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

- Introduce nel TUIR i principi OCSE
- Non è più prevista la forza di attrazione della stabile organizzazione (secondo la quale anche i redditi di fonte italiana non attribuibili alla stabile organizzazione italiana sono tassati in capo a quest'ultima)
- La stabile organizzazione è una "functionally separate entity" (impresa indipendente e separata dalla casa madre) il cui reddito è determinato sulla base di un apposito rendiconto
- Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 8: CFC

- L'interpello CFC non è più obbligatorio ma diventa facoltativo (allineamento con la disciplina dei costi "black list")
- Se la disciplina CFC non viene applicata e non è presentato l'interpello vi è un obbligo di segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione della partecipazione CFC. La mancata segnalazione non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare il soddisfacimento delle esimenti ma è sanzionata
- Modifiche analoghe sono previste per le CFC non "black list" con passive income con un livello di tassazione inferiore alla metà di quello che sarebbe stato applicabile in Italia

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 8: CFC (segue..)

- Per le CFC non "black list" con passive income è prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che indichi i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione della società
- Ai fini della determinazione del reddito della CFC si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche se non comprese nel TUIR), ad eccezione della disposizione sulla rateizzazione delle plusvalenze
- Viene abolito il regime CFC con riferimento alle società collegate di cui all'art. 168, TUIR
- Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015

Art. 10: Lista Paesi "white list" e "black list"

- E' abrogato l'art. 168 bis TUIR (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015

**Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso
di trasferimento all'estero**

- Il regime di sospensione della riscossione applicabile ai trasferimenti intracomunitari di sede all'estero diventa applicabile anche alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) (vedi grafico)

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

ANTE FUSIONE

Soc. FR




Soc. ITA

POST FUSIONE

Soc. FR



**Anche se non rimane la S.O.
vi è una sospensione della
riscossione**



Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015


**Art. 11: Sospensione della riscossione della tassazione in caso
di trasferimento all'estero** (segue...)

- La sospensione della tassazione si applica anche ai trasferimenti di una parte o della totalità degli attivi, eventi ad oggetto un'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE (norma interpretativa)

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 12: Trasferimento della residenza in Italia


- Regola generale: i beni vengono recepiti, ai fini fiscali italiani, al valore normale, anche se lo Stato di provenienza non applica un'exit tax, se il trasferimento avviene da un Paese "white list".
- Se il trasferimento avviene da un Paese non "white list", gli attivi vengono recepiti al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (e viceversa per i passivi), salvo un accordo sul valore normale concluso con interpello.
- Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto



Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015

Art. 14: Branch exemption (cenni)

- Viene introdotto un regime opzionale che prevede l'irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati da (tutte le) stabili organizzazioni estere
- Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto



Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015


Art. 15: Credito per le imposte estere (cenni)

- Viene esteso anche ai soggetti non imprenditori il regime di detraibilità per competenza delle imposte estere e di riporto avanti ed indietro delle eccedenze dei crediti
- Decorrenza: periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/9/2015

Art. 16: Regime speciale per i lavoratori rimpatriati

- Relazione illustrativa: *“In particolare si prevede che per i lavoratori, i quali rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione e specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare”*
- Decorrenza: periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza



STUDIO
BISCOZZI NOBILI
legale - tributario


LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/9/2015

Art. 5: «Costi black list» e valore normale

OPPORTUNITÀ E ASPETTI CRITICI DEL NUOVO DECRETO SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Milano, 20 ottobre 2015



Art. 5: Costi “black list” e valore normale

- **I NUOVI CRITERI PER LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE E DEGLI ONERI**
- **LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI**
- **LA NUOVA BLACK-LIST**

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I NUOVI CRITERI

PRIMA:

SONO INDEDUCIBILI LE SPESE E GLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE "BLACK-LIST" (ART. 110, COMMA 10, TUIR).
LA NORMA PUO' ESSERE DISAPPLICATA SE SI VERIFICANO ALCUNE CONDIZIONI (CD. ESIMENTI- ART. 110, COMMA 11, TUIR).

DOPO:

NUOVO ART. 110, COMMA 10, TUIR: LE SPESE E GLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI, CHE HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE, INTERCORSE CON IMPRESE "BLACK-LIST" SONO DEDUCIBILI NEI LIMITI DEL VALORE NORMALE.
PER QUANTO RIGUARDA LE ESIMENTI SI VEDANO LE SLIDES SUCCESSIVE.

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I NUOVI CRITERI

PRIMA:

INDEDUCIBILI SALVO PROVA CONTRARIA.

DOPO:

DEDUCIBILI SE HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE NEI LIMITI DEL VALORE NORMALE. COME PER I RAPPORTI INTERCOMPANY (CD. TP - ART. 110, COMMA 7, TUIR) VIENE UTILIZZATO IL CONCETTO DI "VALORE NORMALE". IL CONCETTO DI CONCRETA ESECUZIONE SEMBRA SUPERFLUO PERCHE' IN CASO CONTRARIO IL COSTO SAREBBE NON INERENTE E QUINDI INDEDUCIBILE DI PER SE'. INOLTRE TALE CONCETTO E' GIA' PRESENTE NEL SUCCESSIVO COMMA 11 (ESIMENTE: LE OPERAZIONI HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE).

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I NUOVI CRITERI

UGUALE PRIMA E DOPO:


IL CONCETTO "AMPIO" DI SPESE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI, AD ESEMPIO:

- COSTI PER ACQUISTO DI MERCI;
- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI.

MA ANCHE:

- SVALUTAZIONE DI UN CREDITO ACQUISTATO DA SOGGETTO "BLACK-LIST";
- AMMORTAMENTO, MINUSVALENZE SU CESPITI AMMORTIZZABILI ACQUISTATI DA SOGGETTI "BLACK-LIST", ANCHE SE REALIZZATE CON VENDITA A SOGGETTI "NON BLACK-LIST" DI UN BENE ACQUISTATO DA FORNITORE "BLACK-LIST" (CM. N. 35/E/2012, QUESITO N. 4,1).

PROPOSTA CONFINDUSTRIA: APPLICARE LA NORMA SOLO AI COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E NON AI COSTI PER ACQUISTO DI MERCI.



Art. 5: Costi “black list” e valore normale

I NUOVI CRITERI

UGUALE PRIMA E DOPO:

LA NORMA SI APPLICA SIA AI RAPPORTI INTERCOMPANY SIA AI RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI.

PROPOSTA: APPLICARE LA NORMA SOLO AI RAPPORTI INTERCOMPANY, COME PREVEDEVA ORIGINARIAMENTE LA NORMA.

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I NUOVI CRITERI

UGUALE PRIMA E DOPO:

OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO (RIGO RF 29 - ART. 110, COMMA 11, TUIR). LA MANCATA INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO E' PUNITA CON UNA SANZIONE DEL 10% DELLE STESSE, CON UN MINIMO DI 500 EURO ED UN MASSIMO DI 50.000 EURO (ART. 8, COMMA 3-BIS, D.LGS. 471/1997).

SECONDO LA CASSAZIONE (CASS. N. 26298/2010) LA SANZIONE DEL 10% SI APPLICA SOLO QUANDO NON RICORRONO LE CIRCOSTANZE ESIMENTI (SEMBREREBBE SMENTITO DA RECENTI PRONUNCE).

L'OMESSA INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO NON NE PRECLUDE LA DEDUCIBILITA' MA L'AGENZIA RITIENE COMUNQUE APPLICABILE UNA SANZIONE DEL 10% PER PRESERVARE L'OBBLIGO DICHIARATIVO (CIRCOLARE N. 1/E/2013, QUESITO 9,1).

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I NUOVI CRITERI

UGUALE PRIMA E DOPO:

L'AMMINISTRAZIONE, PRIMA DI EMETTERE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO, DEVE NOTIFICARE UN AVVISO PER CONCEDERE AL CONTRIBUENTE LA POSSIBILITA' DI FORNIRE, ENTRO 90 GIORNI, LA PROVA (PRIMA: SUSSISTENZA DI UNA DELLE DUE ESIMENTI; DOPO: SUSSISTENZA DELL'UNICA ESIMENTE - VEDI SLIDES SUCCESSIVE).

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I NUOVI CRITERI

UGUALE PRIMA E DOPO:

LA NORMATIVA SUI COSTI "BLACK-LIST" NON SI APPLICA PER LE OPERAZIONI INTERCORSE CON SOGGETTI CUI RISULTA APPLICABILE LA DISCIPLINA CFC (ART. 110, COMMA 12, TUIR).

IL RICAVO CONSEGUITO DALLA CFC – COSTO PER LA SOCIETA' ITALIANA CONTROLLANTE- E' TASSATO PER TRASPARENZA IN CAPO ALLA STESSA SOCIETA' ITALIANA.

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI

SEBBENE LA NORMA NON SIA FORMULATA IN MODO DEL TUTTO CHIARO, E' DA RITENERE CHE DEBBA ESSERE COSI' INTERPRETATA:

IL "QUANTUM" DI SPESA CHE NON ECCEDE IL VALORE NORMALE E' COMUNQUE DEDUCIBILE. L'ECCEDEXENZA RISPETTO AL VALORE NORMALE E' DEDUCIBILE SOLO SE VIENE RISPETTATA LA CONDIZIONE (UNA E NON PIU' DUE) PREVISTA DALL'ART. 110, COMMA 11, TUIR.

COMMENTO: NUOVO CONTENZIOSO SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE COME PER IL TP?

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI


E' ABOLITA LA PRIMA ESIMENTE: PROVA CHE LE IMPRESE ESTERE SVOLGONO PREVALENTEMENTE UN'ATTIVITA' COMMERCIALE EFFETTIVA (IMPORTANTE SEMPLIFICAZIONE → DIFFICOLTA' DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE SOPRATTUTTO PER RAPPORTI CON SOGGETTI NON APPARTENENTI AL GRUPPO).

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI

INTERRELAZIONI CON LA NORMATIVA SUL TRANSFER PRICING:

SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA "BLACK-LIST" APPARTENENTE AL GRUPPO. AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 7, TUIR (TP) L'ECCEDENZIA DI SPESA RISPETTO AL VALORE NORMALE E' INDEDUCIBILE, MENTRE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 11, TUIR (SPESE "BLACK-LIST"), L'ECCEDENZIA DI SPESA RISPETTO AL VALORE NORMALE SAREBBE DEDUCIBILE SE L'OPERAZIONE POSTA IN ESSERE RISPONDE AD UN EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO E HA AVUTO CONCRETA ESECUZIONE.



Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

RAPPORTI TRA LE DISPOSIZIONI SUI COSTI "BLACK-LIST" E LA CLAUSOLA DI NON DISCRIMINAZIONE (VEDI ART. 24, PARAGRAFO 5, CONVENZIONE MODELLO OCSE).

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

I RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

IL COMMENTARIO ALL'ART. 24, PARAGRAFO 4, MODELLO OCSE STABILISCE CHE "E' (...) LASCIATA AGLI STATI CONTRAENTI LA POSSIBILITA' DI MODIFICARE QUESTA DISPOSIZIONE NELLE CONVENZIONI BILATERALI PER EVITARNE L'USO PER FINALITA' ELUSIVE". TALE FACOLTA' E' STATA ESERCITATA DALL'ITALIA IN ALCUNE CONVENZIONI CONCLUSE DI RECENTE (AD ESEMPIO: ART. 24, COMMA 7, CONVENZIONE TRA ITALIA E LIBANO - LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI NON DISCRIMINAZIONE "NON PREGIUDICANO L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTERNE PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE").

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LA NUOVA "BLACK-LIST"

PRIMA:

ART. 110, COMMA 10, TUIR: STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDIVIDUATI NELLA LISTA DI CUI AL DM EMANATO AI SENSI DELL'ART. 168-BIS, TUIR (CD. "WHITE-LIST" - DECRETO MAI EMANATO).

ART. 168-BIS, COMMA 1, TUIR, STATI O TERRITORI CHE CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LA NUOVA "BLACK-LIST"

IN ASSENZA DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO "WHITE-LIST", AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 88, L. 244/2007, FINO ALL'EMANAZIONE DELLA "WHITE-LIST" SI APPLICA LA DISCIPLINA VIGENTE AL 31/12/2007. SI FA RIFERIMENTO AL DM 23/1/2002 CHE COMPRENDE STATI O TERRITORI:

- CON UN LIVELLO DI TASSAZIONE SENSIBILMENTE INFERIORE A QUELLO ITALIANO;
- CON ASSENZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LA NUOVA "BLACK-LIST"

ART. 1, COMMA 678, LEGGE 190/2014: AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 110, COMMA 10, TUIR, NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI CUI ALL'ART. 168-BIS, TUIR, L'INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI E' EFFETTUATA CON APPOSITO DECRETO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LA NUOVA "BLACK-LIST"

IN ATTUAZIONE DEL SUDDETTO ART. 1 E' STATO EMANATO IL DECRETO 27/4/2015.

PAESI ANCORA COMPRESI:

- ✓ HONG KONG;
- ✓ SVIZZERA CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' NON SOGGETTE ALLE IMPOSTE CANTONALI E MUNICIPALI, QUALI LE SOCIETA' HOLDING, AUSILIARIE E "DI DOMICILIO".

PAESI NON PIU' COMPRESI:

- ✓ EMIRATI ARABI UNITI;
- ✓ SINGAPORE;
- ✓ COSTARICA;
- ✓ MAURITIUS;
- ✓ MALAYSIA.

Art. 5: Costi "black list" e valore normale

LA NUOVA "BLACK-LIST"

DOPO:

NUOVO ART. 110, COMMA 10, TUIR: SI CONSIDERANO PRIVILEGIATI I REGIMI FISCALI DI STATI O TERRITORI INDIVIDUATI CON DECRETO, IN RAGIONE DELLA MANCANZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI → NUOVA "BLACK-LIST" E NON PIU' NON INCLUSI NELLA "WHITE-LIST".



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it

www.biscozzinobili.it